

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (338-*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 43, 48, 51 e <i>passim</i>
AMADEI, sottosegretario di Stato per le finanze	51, 52
RICCI (DC), relatore alla Commissione	43
SEGA (PCI)	49, 52
TALAMONA (PSI)	49

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (338-*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293,

sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ».

Il disegno di legge viene esaminato con procedura abbreviata in quanto riproduce un provvedimento già approvato dal Senato nella passata legislatura e decaduto a seguito dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RICCI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, le norme contenute nel disegno di legge n. 338 debbono ritenersi in qualche misura norme dovute, in quanto scaturiscono dalla circostanza che con la legge 6 giugno 1973, n. 312, furono aboliti, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, i canoni e sopracanonî che erano dovuti dai gestori delle rivendite dei generi di monopolio, e furono sostituiti con una imposta di concessione governativa la cui misura doveva essere determinata con decreto del Ministro delle finanze. L'abolizione dei canoni e sopracanonî ha determinato una situazione di fatto irregolare, in quanto non è stata correlativamente disciplinata l'assegnazione, l'attribuzione, l'affidamento delle rivendite e dei magazzini di generi di monopolio secondo la nuova realtà

verificatasi rispetto a quella che era disciplinata dagli articoli 21, 25, 27 e 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che prevedeva l'assegnazione delle rivendite, o di alcune rivendite, e dei magazzini di generi di monopolio, mediante il sistema dell'asta pubblica, a coloro che offerissero i sopracanoni nella misura superiore a libera asta e, in caso di diserzione di asta, si dichiarassero disposti a corrispondere un sopracanone nella misura stabilita da un'apposita commissione presso il Ministero delle finanze.

Lo scopo fondamentale, quindi, del disegno di legge è quello di eliminare queste incongruenze e di consentire all'Amministrazione dei monopoli di poter regolarizzare, per ora e per l'avvenire, il meccanismo attraverso il quale procedere all'aggiudicazione delle rivendite esistenti che si rendessero vacanti o delle rivendite di nuova istituzione, e analogamente per i magazzini la cui gestione sia vacante, o eventualmente di nuova istituzione.

Il disegno di legge fu già presentato dal Governo al Senato il 27 dicembre 1977; costituì oggetto di discussione nella Commissione finanze e tesoro in alcune sedute dal 27 settembre al 12 ottobre 1978, e venne approvato con alcune modificazioni dalla nostra Commissione in sede deliberante. Passò quindi alla Camera dei deputati, dove ebbe un avvio di discussione presso la competente Commissione, ma, intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere, il provvedimento è rimasto inoperante, e conseguentemente sono rimaste in piedi le situazioni provvisorie alle quali si intendeva porre riparo con il disegno di legge; non solo, ma si sono poste le condizioni perchè continuasse da parte dell'Amministrazione dei monopoli — in applicazione di apposite norme di legge, e non per capriccio proprio — l'attribuzione in gestione provvisoria di rivendite che nel frattempo si fossero rese ulteriormente vacanti. Debbo a tale riguardo precisare che, in base ad un articolo della legge che disciplina la materia dei monopoli, che è la legge n. 1293 del 1957, quando si rendono vacanti le titolarità delle rivendite o dei magazzini, l'Amministrazione dei monopoli, in attesa che si proceda a nuove attribuzioni, è autorizzata ad affidarne la

gestione provvisoria in genere ai coadiutori, in quanto ciascun rivenditore deve per legge nominare un coadiutore. Normalmente questi coadiutori sono dei familiari del titolare della rivendita o dell'esercizio al quale la rivendita è annessa, oppure sono dei consanguinei, dei parenti, in quanto, salvo le grosse rivendite che hanno carattere di vera e propria impresa commerciale, la maggioranza delle circa 65.000 rivendite dislocate nel nostro Paese sono a conduzione familiare, quindi gestite dal nucleo familiare.

Ora, per evitare questi inconvenienti, il Ministero delle finanze propone un nuovo criterio di attribuzione delle rivendite, confermando il principio che queste si assegnano mediante il sistema dell'asta pubblica e che vengono attribuite a quei richiedenti che offrono, entro il limite minimo e massimo fissato con scheda segreta in base alla legge sulla contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata che, anzichè essere corrisposta sotto forma rateale di un canone, viene versata in unica soluzione all'atto del conferimento, se si tratta di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni superiori ai 30.000 abitanti oppure di rivendite ordinarie di prima categoria. Quindi asta pubblica con assegnazione all'offerente della maggior somma compresa tra minimo e massimo fissati nella scheda segreta dall'Amministrazione. L'assegnazione, invece, è a trattativa privata a favore di chi si obbliga a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, sempre in unica soluzione, una somma stabilita da una apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione per le quali l'asta o il concorso siano risultati o deserti o infruttuosi.

Nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le rivendite di seconda categoria vacanti dei titolari, si applicano le stesse modalità previste nel secondo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Sostanzialmente, quindi, per l'attribuzione della titolarità delle rivendite di prima e seconda categoria, delle rivendite ordinarie e dei magazzini dei generi di monopolio, anzichè fare l'asta a favore dell'offerente il mag-

6° COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1980)

gior sopracanone, si sostituisce il sistema di mantenere l'asta, però aggiudicando la rivendita o il magazzino all'offerente la cifra maggiore entro il limite minimo e massimo della busta segreta e, in caso di vacanza o di diserzione dell'asta, di attribuirle a trattativa privata all'offerente la cifra più vicina a quella che è stata fissata dall'Amministrazione dei monopoli per il conferimento di quella rivendita.

Stabilito questo, che elimina le distorsioni che erano rimaste con il mantenimento degli articoli 21, 25, 27 e 30, bisogna provvedere anche, come del resto il Parlamento ha più volte fatto in passato, a dare una soluzione equitativa per le rivendite in gestione provvisoria i cui gestori, da anni in attesa della modifica delle norme, espletano questo incarico o questo servizio, e ne traggono, come coadiutori o come familiari dell'ex-titolare, i mezzi necessari alla sussistenza propria e della propria famiglia, o molto spesso integrano i redditi derivanti dalla vendita dei generi di monopolio con i modesti redditi di altri generi — normalmente si tratta di cartoleria e generi diversi — di esercizi ai quali la rivendita è collegata. In funzione di questo, il disegno di legge originario del Governo del 1977 prevedeva una sanatoria in favore dei gestori delle rivendite e dei magazzini che espletassero questo servizio in gestione provvisoria rispettivamente alla data del 30 giugno 1975 e del 30 giugno 1976.

In sede di Commissione, tenuto conto del tempo che era trascorso, ritenemmo di dover spostare queste decorrenze al 30 giugno 1976 e al 30 giugno 1977, rispettivamente. Questo significa che nei confronti dei gestori provvisori dell'uno e dell'altro esercizio, rivendite e magazzini, che espletavano tale attività alle date suindicate, l'attribuzione della rivendita o del magazzino, anziché avvenire con il sistema dell'asta pubblica, avviene a trattativa privata se i gerenti lo richiedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Con l'aggiunta che, qualora i gerenti provvisori non richiedano l'affidamento a trattativa privata entro sei mesi della rivendita o del magazzino, non possono più concorrere ad aste per assegnazione di rivendite o di magazzini per un periodo di cinque anni,

il che costituisce una penalizzazione sul provvisorio rifiuto a continuare una gestione e sul ripensamento circa l'utilità di ritornare a riprendere dette gestioni.

Con l'articolo 2 si stabilisce che le somme introitate a titolo di aggiudicazione dell'asta vengono versate in un apposito capitolo da istituire nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli.

Con l'articolo 6 — la Commissione lo introdusse su proposta del relatore — si è ritenuto di disciplinare anche il rinnovo dei contratti delle rivendite esistenti nelle stazioni ferroviarie, per le quali esistevano grossi problemi, in quanto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato affidava in locazione i locali necessari alla gestione degli esercizi per un periodo di durata non superiore a nove anni, rinnovabili. C'erano stati dei casi eclatanti: ricordo per esempio la rivendita della stazione di Trieste, che aveva ricevuto disdetta dopo che c'era stata una continuità di gestione dall'unità d'Italia in poi, in quanto l'Amministrazione dei monopoli e quella delle ferrovie dello Stato, in aggiunta ai canoni che i titolari versavano alla prima, esigevano compensi maggiori di volta in volta allo scadere del novennio, e addirittura facevano pendere sui titolari stessi la spada di Damocle di essere disdettati, perdendo così la fonte fondamentale, l'essenza del loro reddito, che era strettamente collegato ad un certo tipo di attività che non sempre tratta soli generi di monopolio, ma costituisce anche vendita di giornali e altri articoli che nelle stazioni ferroviarie rappresentano una qualche forma maggiore di attività commerciale.

Con l'articolo 7 sono state dichiarate abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel disegno di legge n. 1055, che noi approvammo e che io vi ho illustrato.

Decaduto il disegno di legge per la chiusura anticipata della legislatura, il Governo si è fatto carico di ripresentarlo il 13 ottobre 1979 nella stessa stesura nella quale fu licenziato dalla Commissione finanze e tesoro il 12 ottobre 1978.

Questo è il quadro della situazione.

Sull'articolo 1, *nulla quaestio*; non sono intervenute situazioni nuove: il sistema sembra trovare consensi generalizzati, sia da par-

te delle organizzazioni sindacali dei monopoli, sia da parte dell'Amministrazione dei monopoli; è ritenuto soddisfacente dal Ministero delle finanze ed è ritenuto soddisfacente anche dalle organizzazioni rappresentative delle categorie dei rivenditori.

Sull'articolo 2 vi fu, nella passata discussione, una proposta di versare le somme introitate per l'attribuzione delle rivendite dei magazzini nelle entrate ordinarie del Ministero del tesoro, ma questa proposta fu respinta all'unanimità dalla Commissione perchè fu ritenuto più congruo mantenerle nell'ambito del bilancio dell'Amministrazione in quanto i proventi complessivi dell'Amministrazione dei monopoli, oltre alla quota che viene devoluta allo Stato sotto forma di imposta, possono costituire fonte per reinvestimenti.

Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, è chiaro che nel frattempo, dal 1976 al 1979, si sono certamente determinate nuove situazioni di gerenza provvisoria con evidenti nuove aspettative di poter ottenere a trattativa privata, da parte degli eredi o dei congiunti del titolare deceduto o scomparso, l'assegnazione dell'esercizio unico o aggregato ad altra attività commerciale, che costituiva l'attività familiare del titolare.

Quindi, secondo la logica che ci ha guidato nel precedente provvedimento, dovremmo correttamente proporre che la data del 31 dicembre 1976 diventi 31 dicembre 1977 e quella del 30 giugno 1977 diventi 30 giugno 1978.

Pur tuttavia, vi sono notevoli pressioni — ed io le riferisco con serena lealtà, com'è mio costume — e da parte dei rappresentanti della categoria dei rivenditori e da parte dei rappresentanti delle categorie relative ai magazzini, perchè la sanatoria, cioè l'attribuzione con il sistema equitativo della trattativa privata, venga fissata ad una data più recente. Tenuto conto che non conosciamo nemmeno i tempi presumibili dell'approvazione eventuale di questo disegno di legge — se da noi licenziato — da parte dell'altro ramo del Parlamento, sarebbe utile prevedere che tale data concordi con la data di entrata in vigore della legge. Così si pone un punto fermo e si evita che in avvenire si verificino nuovamente queste situazioni provvisorie che poi

dovrebbero trovare, come hanno trovato altre volte in passato, dei particolari provvedimenti di sanatoria.

Ovviamente, l'occasione è ancora utile per dire che ci auguriamo che le condizioni generali politiche consentano a questo o a qualsiasi altro governo di portare avanti il discorso sulla riforma complessiva dell'Amministrazione dei monopoli, della quale si parla da anni e per la quale ci sono nell'altro ramo del Parlamento disegni di legge di iniziativa parlamentare, ma che fino ad oggi non è uscita dal cerchio delle pie aspirazioni e delle buone intenzioni.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero anche rendermi promotore di alcuni altri emendamenti, che credo siano a voi noti in quanto vi sono stati sottoposti dalla Federazione italiana tabacchi, oltre che dall'AGEMOS. Per quanto riguarda l'AGEMOS, cioè l'Associazione dei gestori dei magazzini di monopolio, gli emendamenti trovano riscontro in quanto vi ho detto a proposito degli articoli 3 e 4. Per la verità, gli emendamenti proposti agli articoli 3 e 4 dall'AGEMOS mirano anche ad eliminare il tetto del volume di affari non superiore a tre miliardi, che era stato introdotto dalla Commissione finanze e tesoro dopo lungo dibattito, come termine discriminatorio tra le rivendite a gestione provvisoria, che potessero essere affidate a trattativa privata in sanatoria equitativa, e quelle invece per le quali, stante la rilevanza che conseguiva dalla valutazione del volume di affari superiore a tre miliardi, si dovesse procedere ad asta pubblica.

Io non so quale sia la posizione, o perlomeno non sono autorizzato ad anticipare quale possa essere la posizione del Governo in ordine all'eliminazione di questo tetto dei tre miliardi, ma debbo ricordare che in Commissione vi fu una lunga battaglia su questo, e che rispetto ad una proposta di porre come punto di delimitazione il volume di affari di un miliardo ed una richiesta del sottosegretario all'epoca, senatore Tambroni, che proponeva invece che fosse posto come limite un volume di affari non inferiore a 4,5 miliardi, si adottò questa soluzione mediana dei tre miliardi.

6^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1980)

Quindi, rispetto ad una proposta estrema di rimettere in pristino, com'era nel disegno di legge originario, l'affidamento a trattativa privata di tutte le gestioni provvisorie di rivendite e magazzini senza limite del volume di affari, essendo stato relatore e non potendo per continuità di funzione non rappresentare la volontà della Commissione così come fu espressa dopo ampio dibattito nella passata legislatura, io sono per mantenere la linea del volume di affari non superiore a tre miliardi, mentre sarei favorevole ad accogliere gli emendamenti che stabiliscono, invece, che la trattativa privata si tenti nei confronti di tutti i gestori che svolgono questa attività alla data di entrata in vigore della legge. Perchè, se per pura ipotesi la legge dovesse essere approvata — calcolando i rischi normali e non i rischi eccezionali — fra 8, 9 o 10 mesi alla Camera, si potrebbero determinare nuove situazioni che rimarrebbero ingiustamente fuori da un provvedimento di questo tipo. Quindi, per gli articoli 3 e 4 vi è questa proposta di emendamenti, di dare decorrenza — definiamola così in termine improprio — alla sanatoria non dal 30 giugno 1979 ma dalla data di entrata in vigore della legge.

Debbo proporre un articolo aggiuntivo in ordine ad una questione che ha determinato difficoltà di criterio interpretativo. Ci sono rivendite che hanno attività promiscua. Ora, abbiamo una legge sul riposo settimanale dei pubblici esercizi che stabilisce che i pubblici esercizi fanno riposo la domenica oppure nei giorni in cui — se c'è attività promiscua — è previsto il riposo per l'attività prevalente. Poi, abbiamo l'altra legge, per il riposo settimanale delle rivendite, che dice che le rivendite rispettano il riposo settimanale la domenica: è sorta una questione di interpretazione tra l'articolo 4 della legge sul riposo festivo dei pubblici esercizi e l'articolo 18 della legge sul riposo festivo delle rivendite. Con circolare del Ministero dell'industria e del Ministero delle finanze è stato chiarito che l'articolo 18 della legge sul riposo delle rivendite non aboliva l'articolo 4 della legge sul riposo dei pubblici esercizi e che le due norme si dovevano coordinare e cointerpretare sulla base del criterio della prevalenza dell'attività. Cioè, se l'attività prevalente era la

rivendita di generi di monopolio, si rispettava la chiusura domenicale; se, invece, era prevalente l'altro tipo di attività si rispettava la chiusura nei giorni in cui era prevista per quel tipo di attività. E la prevalenza — dice la circolare — deve essere fissata dalle competenti commissioni locali.

Quindi, l'articolo che propongo di aggiungere è, in qualche misura, chiarificatore ed interpretativo dell'articolo 18 della legge 8 agosto 1977: l'articolo 18 non abroga l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971; e quindi il riposo per le rivendite ad attività promiscua avverrà sulla base del criterio della prevalenza dell'attività.

Poi, vi sono altre due grosse questioni, che io ho già accennato all'onorevole Sottosegretario. La prima riguarda il trasporto gratuito a domicilio da parte dell'Amministrazione dei monopoli dei generi di rivendita. È, ripeto, una grossa questione. Si tratta di una rivendicazione che è stata portata avanti non su una base peregrina di pura rivendicazione, ma di criteri validi dal punto di vista commerciale e del diritto comunitario. In effetti, a far tempo dal primo gennaio 1981, scadono le convenzioni decennali che l'Amministrazione dei monopoli ha stipulato coi produttori di tabacchi esteri per commercializzare essa stessa, avvalendosi delle proprie reti di distribuzione, i prodotti delle società estere. Quindi, dal 1981, se non fossero rinnovate le convenzioni, i produttori esteri potrebbero direttamente provvedere in proprio alla distribuzione dei prodotti liberamente importati sulla base delle disposizioni comunitarie e farli pervenire per proprio conto ai rivenditori, evidentemente su un piano di pura concorrenza con l'Amministrazione dei monopoli. Il che comporterebbe forse due conseguenze immediate: la prima, che l'Amministrazione dei monopoli vedrebbe incrementata notevolmente la vendita dei prodotti esteri rispetto alla vendita dei propri prodotti; la seconda, che il rivenditore dell'Amministrazione dei monopoli potrebbe essere meno interessato a vendere i suoi prodotti, potendo sopportare dei costi minori, perchè il prodotto estero gli viene consegnato a domicilio ed il prodotto nazionale se lo deve andare a ritirare presso i magazzini.

Questo criterio è stato posto e riconosciuto, tanto che l'Amministrazione sta facendo esperimenti in alcune località, come Bari, Roma Montesacro, eccetera. Non so quale è la posizione del Governo in proposito. Debbo ritenere che, ai fini della commercializzazione, l'Amministrazione dei monopoli debba porsi anche il problema di offrire i propri prodotti al minor costo possibile ai rivenditori. Se però ci sono delle difficoltà obiettive, lascio al Governo di far conoscere il suo pensiero in proposito.

Il presidente Segnana mi aveva pregato, con una mezza battuta, di non insistere sugli emendamenti. Li ho voluti elencare in quanto, una volta esaurita la discussione generale, vi potrebbe essere la necessità di un ripensamento su qualche emendamento, e quindi volevo che la Commissione, oltre ad avere il quadro di quanto è stato fatto nel passato, avesse la conoscenza complessiva del problema quale si pone in questo momento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamente il senatore Ricci, che con la consueta competenza e chiarezza ha fornito alla Commissione una relazione molto ampia che consente di valutare il provvedimento, e do lettura degli emendamenti che ha presentato:

all'articolo 3, sostituire le parole: « alla data del 31 dicembre 1976 » con le altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge »;

riformulare l'articolo 4 nel modo seguente:

« I coadiutori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a tre miliardi di lire o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

inserire, dopo l'articolo 6, i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 6-bis.

L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« *Art. 23* — Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione e comunque non inferiore al 15 per cento, dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

Il rifornimento dei generi al patentino è effettuato dalla rivendita più vicina o, in presenza di particolari motivi, da altra rivendita a ciò destinata dall'Amministrazione. Tali forniture saranno effettuate esclusivamente attraverso gli appositi stampati forniti dall'Amministrazione dei Monopoli dai quali dovrà risultare l'ammontare complessivo del prelevamento e del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino.

Al termine di ogni anno i rivenditori dovranno rimettere ai titolari dei patentini una dichiarazione riepilogativa dei prelevamenti effettuati e dei sovrapprezzi percepiti da ciascun patentino, copia della quale dovrà essere allegata dai titolari dei patentini alla dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche ».

Art. 6-ter.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 concernente regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio è sostituito dal seguente:

« *Art. 77*. — A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei Monopoli esegue a proprie spese il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite, il ritiro contestuale delle ricevute di versamento in conto corrente postale del fi-

6^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1980)

nanziamento dei generi prelevati dai rivenditori la volta precedente ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 303, ed il ritiro contestuale delle ordinazioni dei prodotti occorrenti alle rivendite per la levata successiva.

Alla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto sali prevista dall'articolo 24, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

L'Amministrazione è autorizzata con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge. È autorizzata altresì con le stesse modalità ad eseguire esperimenti al fine di determinare esattamente costi e modalità del servizio nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 1979 al 31 dicembre 1980 ».

Art. 6 *quater*.

L'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, numero 556, non abroga l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 425.

Al fine di determinare la prevalenza fra le diverse attività previste nel predetto articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 425, si avrà riguardo al volume degli incassi dichiarati dall'interessato per le varie attività in sede di dichiarazione fiscale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T A L A M O N A . Dopo una così meticolosa relazione, c'è ben poco da aggiungere. Quello sottoposto al nostro esame è un provvedimento che sana finalmente un'annosa questione che si trascina da lungo tempo, e dichiaro subito di essere favorevole alla modifica proposta agli articoli 3 e 4 dal relatore, perchè altrimenti questo testo rischierebbe di essere modificato in continuazione.

Qualche perplessità mi sorge sulla misura dei tre miliardi indicata sempre negli articoli 3 e 4 perchè, con la svalutazione in corso, questi valori potranno richiedere ben presto un aggiornamento. A questo punto, però, non so quali proposte concrete fare, se cioè elevare la cifra, oppure trovare addirittura

una formula per indicizzarla, in modo da evitare di doverla ritoccare a scadenza più o meno breve.

L'altro emendamento importante sul quale occorre soprattutto conoscere l'opinione del Governo è quello che riguarda la organizzazione in modo più moderno della attività del monopolio per consentire di competere validamente sia con i grossi produttori esteri che con coloro che distribuiscono merce di contrabbando, perchè mi pare che si debbano fare i conti anche con questo tipo di concorrenti del monopolio dello Stato.

La consegna a domicilio, a mio avviso, non è questione di poco conto, considerando che il suo costo non sarà di entità trascurabile. Questa innovazione, poi, comporterà, trasportandosi valori, anche un problema di sicurezza e, se da una parte è giusto alleggerire il rivenditore di un certo tipo di oneri e di rischi, non va dimenticato che tutto questo comporta però rischi e oneri per lo Stato. Su questo punto, quindi, ripeto che gradirei conoscere prima l'opinione del Governo, per poi esprimermi definitivamente.

Complessivamente, comunque, ritengo sia un provvedimento giusto e necessario, e, se sarà possibile trovare una soluzione per quanto concerne la cifra dei tre miliardi, cui ho prima fatto cenno, credo di poter dichiarare che gli emendamenti proposti dal relatore sono da noi accettati, così come è approvato nel suo complesso il provvedimento.

S E G A . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, si tratta di un provvedimento, come è stato detto, che ha già seguito un suo *iter* parlamentare, bloccato dall'interruzione anticipata della legislatura. Si tratta di un provvedimento che assume anche un carattere di sanatoria e di nuova regolamentazione dell'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. La nostra opinione è che anche un provvedimento di questo genere sarebbe però dovuto rientrare in una visione più organica e generale della riforma dell'azienda. Questa esigenza, come voi sapete, è già stata stabilita al punto 7 del primo contratto nazionale di categoria del personale dei monopoli dello Stato, là dove si afferma testualmente: « Si

riconosce la necessità di provvedere ad impostare un programma di ammodernamento della rete distributiva per renderla, in rapporto alle presenti esigenze commerciali, più efficiente, economica e sicura. A tal fine si conviene sull'opportunità di un serio e approfondito studio e di una sperimentazione su alcuni centri opportunamente scelti ».

Di qui l'esigenza di una riforma organica e di una riorganizzazione del sistema di distribuzione, nell'ambito di una più generale ristrutturazione, riorganizzazione e riforma dell'azienda.

Anche noi condividiamo la valutazione che non si possa andare oltre i limiti dei tre miliardi, nell'assegnazione a trattativa privata, fissati nel disegno di legge, mentre mi sembra ovvio, poichè non è possibile prevedere l'iter finale della legge, che debba essere accettato il suggerimento che, anzichè fissare un termine preventivo, si stabilisca che il termine ultimo debba essere quello della data di entrata in vigore della legge, in quanto l'esperienza ci ha già dimostrato che abbiamo fissato per due volte date che si sono rivelate poi superate e tali da impedire che rientrassero nei benefici della trattativa privata situazioni anomale che nel frattempo si erano venute determinando.

Una prima osservazione, una domanda che vorrei porre è se, in relazione a questa esigenza di un raccordo fra sistema distributivo e prospettiva di ristrutturazione e di riforma dell'azienda, questo disegno di legge sia stato valutato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda dei monopoli e se abbia avuto una verifica con le organizzazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori dell'azienda stessa.

Purtroppo non ho ascoltato l'ultima parte della relazione del senatore Ricci, che trattava — mi pare — l'argomento del trasporto e non ho sentito le sue conclusioni. Ma mi pare che tra le questioni poste dalle categorie dei tabaccai quella dell'organizzazione del trasporto sia la più consistente e rappresenti uno dei modi di avvio di un processo di riforma e di ammodernamento.

Credo che un elemento decisivo per la prosecuzione della discussione sia conoscere da un lato il parere dell'azienda sul disegno di

legge, dall'altro il parere del Governo in relazione alle modifiche del sistema distributivo e della consegna a domicilio, nonchè i risultati delle sperimentazioni già avviate. Probabilmente la questione potrà apparire secondaria. Sarebbe secondaria se restasse cristallizzato il sistema; ma non di fronte agli elementi di novità qualificante quale quello della liberalizzazione della distribuzione dei tabacchi esteri e della concreta concorrenza che si determinerà tra i due sistemi di distribuzione. Il rischio che l'azienda venga danneggiata va valutato, va verificato e di conseguenza vanno assunte delle decisioni e operate delle scelte.

È ovvio che in questa sede il Parlamento difficilmente è in grado di valutare e quindi di decidere il tipo di riorganizzazione del sistema distributivo, senza che vi sia il parere del Governo e dell'azienda. La discussione, però, va comunque affrontata.

Un'altra questione — ora non ricordo se rientra tra gli emendamenti proposti — riguarda la regolamentazione dei patentini per la sub-vendita, diciamo, dei generi di monopolio, ma in particolare dei tabacchi, nei luoghi di ritrovo, ristoranti, alberghi, eccetera, con l'obbligo di un sovrapprezzo del 15 per cento, così come viene richiesto dall'organizzazione di categoria. Anche questa è una novità rilevante che verrebbe introdotta. In linea di massima la proposta mi sembra ragionevole, perchè tendente da una parte a consentire la possibilità di estendere il servizio, dall'altra a scoraggiarne l'uso, nel momento in cui si introduce il sovrapprezzo obbligatorio; sovrapprezzo che va a compensare il servizio prestato, a differenza di quanto è avvenuto finora. Ho fatto personalmente l'esperienza perchè sono stato titolare di un patentino e ricordo che questo servizio lo si faceva gratuitamente, solo per favorire i clienti del bar, della pizzeria senza ricevere alcun compenso.

Esiste, invece, l'esigenza di compensare un servizio così delicato, in quanto il movimento di capitale è consistente e la mancanza di un corrispettivo nel commercio rischia di pregiudicare l'estensione del servizio stesso. La maggiorazione del prezzo a vantaggio del sub-distributore consente, perciò, di stimola-

re l'estensione della sub-vendita in un maggior numero di locali, dove vi sono concentramenti, soggiorni, senza per questo danneggiare la categoria dei distributori.

Credo che sia importante conoscere il parere del Governo su queste osservazioni e sull'insieme degli emendamenti che sono stati proposti dalle categorie interessate, e che in parte anche noi ci sentiamo di sottoscrivere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A M A D E I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio innanzitutto il relatore che ha assolto al suo compito con molta serietà e molto impegno.

Il Presidente gli ha riconosciuto competenza e serietà; va sottolineata l'onestà con cui egli ha esposto la relazione. Onestà perchè, puntualmente, quando riferiva alcuni argomenti, il relatore soggiungeva: « Queste sono le richieste dei rivenditori o dei magazzinieri; sono le richieste delle categorie interessate, che non sempre sono d'accordo tra di loro ».

Ed allora io debbo dire che, poichè si tratta di un provvedimento che era stato già presentato, approfondito e approvato in questo ramo del Parlamento, il Governo non ha molte obiezioni da fare. Anzi, in linea di massima, è d'accordo e ne sollecita l'approvazione.

Vengono proposti alcuni emendamenti molto importanti, che sono di gran lunga divergenti rispetto all'impostazione iniziale; tuttavia, non ho alcuna difficoltà a rispondere, soprattutto per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal relatore. Sono d'accordo con gli emendamenti agli articoli 3 e 4; non ho nulla da dire sulla richiesta della variazione delle decorrenze alla data di entrata in vigore della futura legge, che mi sembra più che giustificata.

A questo punto debbo dare una risposta all'interrogativo posto dal senatore Talamona, il quale ha sottolineato l'inattualità del tetto dei 3 miliardi, che andrebbe rivalutato oppure, al limite, eliminato. Il Governo non ha nul-

la da obiettare in proposito. L'unica cosa che mi dà un po' da pensare è l'emendamento 6-ter, che riguarda il trasporto gratuito dei generi di monopolio; non perchè non sia convinto della necessità di questa soluzione, ma perchè non so quali oneri comporti la nuova dizione. Solo in questo senso, quindi, vorrei riservarmi di dare una risposta.

Il senatore Sega ha introdotto un altro argomento molto più vasto e ha chiesto se il disegno di legge era stato valutato dal consiglio di amministrazione dell'azienda e, soprattutto, se si era tenuto conto dell'eventuale rapporto che queste proposte avrebbero avuto con la riforma dell'azienda stessa. Onorevoli colleghi, non so se tutti sanno che io sono alla mia quinta esperienza di Sottosegretario e che nel 1974 ero presidente del consiglio di amministrazione dei Monopoli. Ho discusso per la prima volta la riforma dell'azienda allora e, preso dall'entusiasmo, pensavo che in pochi mesi sarei arrivato alla conclusione. Avevo costituito un comitato speciale, avevo approfondito la questione e trovato l'accordo dei sindacati. Oggi non c'è l'accordo sulla riforma in genere, però della riforma si parla ancora. Quando il senatore Sega mi chiede: « Ne avete discusso? » debbo onestamente dire che questo problema non è stato approfondito in consiglio di amministrazione dei Monopoli, mentre da più parti è stato sentito il parere della federazione, e quello dei rivenditori e magazzinieri. Devo dire che, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, questo problema non è stato discusso.

In considerazione di quanto detto, pertanto, riterrei che un breve rinvio per meglio approfondire la portata dell'articolo 6-ter e le conseguenze che da esso potrebbero derivare sarebbe la soluzione più opportuna da adottare.

PRESIDENTE. Sembra anche a me che il desiderio dell'onorevole Sottosegretario di approfondire la portata degli emendamenti presentati sia più che legittimo; in particolare, quello relativo ai trasporti deve essere valutato anche sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario che potrebbe comportare. Il proposto articolo 6-ter,

6^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1980)

infatti, comporterebbe indubbiamente un aumento di spesa; si tratta ora di vedere se tale aumento sia compatibile in relazione al bilancio autonomo dell'Azienda dei monopoli o se, invece, non costituisca un onere tale da pesare anche sul bilancio dello Stato, il che richiederebbe un parere da parte della 5^a Commissione.

Un breve rinvio, pertanto, ritengo sarebbe quanto mai utile per il proseguimento e la conclusione della discussione.

S E G A . Vorrei raccomandare al rappresentante del Governo di far conoscere alla Commissione le risultanze delle sperimentazioni già fatte.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli onorevoli colleghi sanno che gli esperimenti in corso sono due e che non sono stati ampliati, come si augurava invece il relatore. Nonostante le mie ripetute richieste, non sono ancora in possesso di alcun dato al riguardo; sono intervenuto solo perchè, nel corso delle sperimentazioni, vi sono stati momenti nei quali era necessario perfezionare alcuni elementi; comunque, dandomi un

po' di tempo, sarà mia cura far conoscere tutti i dati cui si perverrà, ma che, ripeto, si limitano solamente a due casi.

Il fatto importante, in ogni caso, non è costituito tanto dalle sperimentazioni (in quanto il Governo è convinto che bisogna andare verso queste forme di trasporto gratuito) quanto dalla necessità di verificare certe riserve e preoccupazioni, perchè tutto questo comporterà costi non indifferenti.

Bisogna dunque meditare bene sul problema e, nel caso che ci interessa, è intenzione del Governo verificare bene la portata del proposto articolo 6-ter per vedere quale spesa esso comporta.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, in accoglimento della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI